**MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO ALLA VACCINAZIONE ANTI-SARS-CoV-2/COVID-19**

**PER I *SOGGETTI INCAPACI* (art.5 del DL 1/2021)**

**QUANDO IL RESPONSABILE SANITARIO DELLA STRUTTURA / DIRETTORE SANITARIO DELLA ATS È CHIAMATO AD ESPRIMERE IL CONSENSO**

Il D.L. 1/2021 si applica sia alle strutture che prevedono la presenza di un medico, sia in quelle in cui tale figura professionale non è prevista. Per sintesi di seguito con la dizione “Responsabile sanitario della struttura” si intende sia il medico responsabile laddove presente, sia il Direttore Sanitario della ATS (o suo delegato) per le strutture che non prevedono la figura del medico.

Il Responsabile Sanitario della struttura assume la funzione di **amministratore di sostegno** **al solo fine** **della prestazione del consenso** **alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19** per gli ospiti delle strutture:

* che si trovino in condizioni di incapacità naturale, cioè incapaci di esprimere un consenso giuridicamente valido e privi di tutela giuridica;
* oppure, qualora il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il fiduciariodi cui all’art. 4 legge n. 219/2017 sia irreperibile per almeno 48 ore.

A tal fine, il Responsabile Sanitario:

1. accerta che il trattamento vaccinale sia idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata;

2a. è comunque tenuto a valorizzare e a tener conto della volontà dell’interessato, quando questi sia in grado di esprimere una volontà consapevole (art.3 legge 219/2017) o quando la volontà dell’interessato sia stata eventualmente già espressa ai sensi dell’art.4 legge 219/2017 (DAT);

2b**. In difetto** (impossibilità di verificare la volontà dell’interessato), è tenuto a verificare la volontà del coniuge, della persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in carenza, del parente più prossimo entro il terzo grado.

Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale reso dal Responsabile Sanitario della struttura in conformità alla volontà dell’interessato (espressa ai sensi degli artt. 3 e 4 legge 219/2017) o, in difetto, in conformità alla volontà dei famigliari (come sopra indicati) è immediatamente e definitivamente efficace.

Il consenso deve essere espresso in forma scritta e deve esserne data comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria della ATS ([dips.sondrio@pec.ats-montagna.it](mailto:dips.sondrio@pec.ats-montagna.it), [dips.vcs@pec.ats-montagna.it](mailto:dips.vcs@pec.ats-montagna.it)).

**QUANDO È NECESSARIA LA CONVALIDA DEL GIUDICE TUTELARE**

Qualora il Responsabile Sanitario della struttura non possa procedere all’espressione del consenso rispettando le disposizioni di cui sopra

* per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato
* e per mancanza, irreperibilità o indisponibilità del coniuge, della persona parte di unione civile o stabilmente convivente, o del parente più prossimo entro il terzo grado,

è tenuto a trasmettere al Giudice Tutelare del Tribunale di Brescia il consenso al trattamento vaccinale da lui stesso sottoscritto, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3 del DL 1/2021 (comma 5).

In altri termini, al Giudice Tutelare va documentata una duplice situazione:

1. lo stato di incapacità naturale dell’ospite, cioè l’impossibilità del soggetto a comprendere la situazione e ad esprimere la propria volontà, da documentare mediante la trasmissione di certificazione medica specifica (es: MMSE, con interpretazione dello score; valutazione medica specialistica; indicazione della patologia che genera l’incapacità, ecc.);
2. l'impossibilità a procedere ai sensi del comma 4 DL 1/2021, ovvero il fatto che non siano noti coniuge, convivente o parenti fino al terzo grado per esprimere o rafforzare il consenso o, qualora ne sia nota l’esistenza, l'esito negativo delle ricerche effettuate per rintracciarli, o ancora la loro indisponibilità ad assistere il parente nell’espressione del consenso.

Nel termine di 48 ore dal ricevimento degli atti il Giudice Tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerga la sussistenza dei presupposti richiesti, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso, ovvero ne denega la convalida (comma 6).

Il decreto è comunicato entro le 48 ore successive.

Qualora il decreto di convalida non sia comunicato entro detto termine (96 ore complessive), il consenso espresso dal Responsabile Sanitario della RSA si considera ad ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

**COME TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE AL GIUDICE TUTELARE AI FINI DELLA CONVALIDA**

Per la richiesta di convalida al Giudice Tutelare il Responsabile Sanitario della struttura dovrà utilizzare il modello allegato, ad oggetto “ricorso per convalida consenso informato D.L.1/2021”, da trasmettere con una delle seguenti modalità:

* invio con PCT tramite Avvocato
* Per il distretto della Valle Camonica (provincia di Brescia): invio a mezzo PEC con **oggetto “convalida art 5 dl 1/21 per xxx yyyy Codice Fiscale xxxxxxxx**” all’indirizzo PEC: [volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustiziacert.it)
* Per la Provincia di Sondrio: invio a mezzo PEC con **oggetto “convalida art 5 dl 1/21 per xxx yyyy Codice Fiscale xxxxxxxx**” all’indirizzo PEC [civile.tribunale.sondrio@giustiziacert.it](mailto:civile.tribunale.sondrio@giustiziacert.it)
* Per la Provincia di Como: invio a mezzo PEC con invio a mezzo PEC con **oggetto “convalida art 5 dl 1/21 per xxx yyyy Codice Fiscale xxxxxxxx**” all’indirizzo PEC del Giudice Tutelare di Como

Qualora si utilizzi la PEC, si raccomanda di indicare con precisione l’oggetto sopra specificato; gli allegati dovranno essere elencati nella richiesta di convalida e dovrà essere inviata una PEC per ogni ospite, contenente richiesta di convalida, consenso espresso e documentazione allegata.

**COSA ACCADE QUANDO NON È POSSIBILE VERIFICARE LA VOLONTA’ DELL’INTERESSATO E I FAMIGLIARI DISSENTONO**

In carenza di disposizioni di volontà dell’interessato, qualora vi sia il dissenso espresso da parte del coniuge, della persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, del parente più prossimo entro il terzo grado, **il Responsabile Sanitario della struttura può presentare RICORSO al Giudice Tutelare per chiedere di essere autorizzato ad effettuare comunque la vaccinazione**.

Per la presentazione del ricorso al Giudice Tutelare, il Responsabile Sanitario della RSApotràutilizzare il modello allegato, ad oggetto “Ricorso ai sensi dell’art. 3 comma 5 Legge 22 dicembre 2017 n. 219”.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_